

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione terza del 3 dicembre 2002

N° Sezione 2155/02

OGGETTO

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra ██████████ per l'annullamento della nota del Ministero della difesa n. 105935 del 5 dicembre 2001, relativa al concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquecentoquattro posti di collaboratore amministrativo, area funzionale C – posizione economica C1 (Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 97 del 15 dicembre 2000)

La Sezione

VISTA la relazione prot. n. 0036703

del 31 maggio 2002, pervenuta il 27 giugno 2002, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore ed estensore *Consigliere Saverio Damiani*;

RITENUTO in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

Premesso

Col ricorso indicato in epigrafe la Sig.ra ██████████ chiede l'annullamento del provvedimento del Ministero della difesa 105935 del 5 dicembre 2001, mediante il quale è stata respinta la domanda presentata dalla medesima il 4 ottobre 2001 per ottenere l'ammissione ad una sessione speciale di prove scritte di esame - già fissate per

i giorni 30 e 31 ottobre 2001 - del concorso pubblico, su base circoscrizionale, a 504 posti di collaboratore amministrativo (area funzionale C - posizione economica C/1), bandito con decreto dirigenziale 30 novembre 2000 (Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 97 del 15 dicembre 2000).

L'interessato, premesso di aver superato la preselezione per l'accesso alle prove scritte del medesimo concorso, aveva posto a base della domanda l'esigenza di evitare al proprio documentato stato di gravidanza, con sopravvenute complicazioni (minacce di aborto) il pregiudizio derivante dal viaggio di andata e ritorno da Longano (Isernia), comune di residenza, a Roma, sede delle prove stesse.

L'Amministrazione, con l'impugnato provvedimento, richiamandosi al principio dell'imparzialità, ha sottolineato l'impossibilità di derogare alla regola del contemporaneo svolgimento delle prove concorsuali.

Lamenta la ricorrente la "*violazione del principio di imparzialità in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il diritto alla pari dignità sociale e all'uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione alcuna, né di sesso né di condizioni personali*". Invoca, inoltre, il principio di uguaglianza sostanziale sancito dallo stesso art. 3, II comma, della Costituzione, nonché le disposizioni di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, aventi ad oggetto il divieto di discriminazione fra uomo e donna e la tutela della maternità.

L'Amministrazione eccepisce l'infondatezza del ricorso.

Considerato

Le doglianze della ricorrente sono infondate.

Invero, priva di pregio, è la asserita violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione, che pone un limite generale alla funzione legislativa per garantire la ragionevolezza delle classificazioni nelle situazioni e categorie presupposte dalle formulazioni generali ed astratte in cui si esprimono i precetti normativi.

Né pare che, nel caso in questione, una medesima norma abbia trovato differenti applicazioni nei confronti della Sig.ra [REDACTED] rispetto ai suoi controinteressati.

La [REDACTED] pur avendo superato la prova preselettiva, risulta esclusa dall'ulteriore svolgimento del concorso, non già per effetto di un provvedimento dell'Amministrazione, basato sullo stato di gravidanza di essa interessata, ma, conformemente alla previsione del bando di concorso (art.6 comma 16), per la mancata presenza alle prove scritte al pari di quanto è o sarebbe accaduto per qualsiasi altro candidato di qualunque sesso, non presente alle prove stesse, essendo del tutto irrilevanti i motivi personali di una tale scelta.

Testualmente recita l'atto impugnato che *“in applicazione di un principio non espressamente previsto dalle normative concorsuali vigenti ma ad esse connaturato ai fini del rispetto del canone dell'imparzialità, non è consentito derogare alla regola della contemporaneità dello svolgimento delle prove concorsuali”*

Invero, una deroga a detta regola sarebbe risultata lesiva della *par condicio* rispetto a quei candidati che, impossibilitati (ad esempio per motivi di malattia) nelle giornate del calendario (30 e 31 ottobre 2001), non si erano presentati e non avevano, pertanto, potuto sostenere le prove scritte di cui si discute.

Ugualmente infondata si presenta la censura di violazione dell'art. 3, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui si denuncia, nella mancata ottemperanza della Pubblica Amministrazione alla richiesta di differimento delle prove scritte, una lesione del principio d'uguaglianza sostanziale per avere rifiutato, la Pubblica Amministrazione, di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'accoglimento di una siffatta doglianza avrebbe comportato uno sforzo interpretativo volto a considerare i disagi di spostamento, connessi ad uno stato di

gravidanza a rischio alla stregua degli “ostacoli di ordine economico o sociale” di cui alla disposizione costituzionale ora citata.

Laddove si volesse - in denegata ipotesi - addivenire ad una tale interpretazione della norma, capace di comprendervi qualsivoglia disagio ed impedimento indipendentemente dalla circoscritta durata della sua incidenza e dalla fisiologica natura della sua causa, non potrebbe prescindere dalla necessità di verificare i presupposti del rivendicato diritto di uguaglianza che, per definizione, si esprime in un predicato di relazione.

Orbene, se l'Amministrazione avesse ottemperato alla richiesta della Sig.ra [REDACTED] di differimento delle prove concorsuali, la pretesa ed apparente attuazione del diritto di uguaglianza della ricorrente avrebbe travolto e violato il diritto di uguaglianza di tutti gli altri partecipanti al concorso rispetto ai quali la Sig.ra [REDACTED] chiedeva di essere trattata in modo “eguale”.

Invero, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all'art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato una insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento ed organizzazione del pubblico impiego.

La determinazione, per le due prove di esame, di un'apposita sessione speciale per malati - come richiesto dalla [REDACTED] - avrebbe comportato, innanzitutto, l'inevitabile diversificazione dell'oggetto delle prove medesime della istante e di eventuali altri interessati rispetto a quelle della generalità dei concorrenti; la riconoscibilità delle stesse; il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati. Tutto ciò fornisce chiara dimostrazione del fatto che la contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della “concorsualità”, quale modulo efficiente ed

imparziale di selezione di coloro che, in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse, risultino i "migliori".

Sicché il giudizio di bilanciamento, necessariamente innescato dall'implicazione di interessi confliggenti di rango costituzionale, impone di considerare non soccombente il canone dell'imparzialità rispetto al principio di uguaglianza, invocato dalla ricorrente.

A ben vedere, infatti, il principio d'imparzialità è esso stesso una rifrazione del principio d'eguaglianza, poiché esprime la pari opportunità, cioè il diritto di ciascuno di competere alle stesse condizioni degli altri, di essere messo alla prova e giudicato in modo "eguale" (*rectius imparziale*) rispetto ai propri competitori, e, quindi, impone un correlativo dovere di rango costituzionale in capo a chi della competizione è giudice.

L'equilibrio di un siffatto bilanciamento non può che assestarsi, conformemente alla scelta operata dall'Amministrazione, sull'esigenza di garantire il pieno contemporaneo svolgimento delle prove di concorso.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

IL PRESIDENTE
(*Walter Catalozzi*)

L'ESTENSORE
(*Saverio Damiani*)

IL SEGRETARIO
(*Roberto Mustafà*)